



# INFORMATIVA RIGUARDANTE IL CANONE RAI NELLA BOLLETTA DELL'ENERGIA ELETTRICA

## COME SI PAGA IL CANONE RAI ?

Il canone si paga nella bolletta elettrica.  
L'importo di 100 euro lo paghi in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.  
Nel 2016 pagherai la prima rata nella prima bolletta che riceverai dopo il 1° luglio e comprenderà la somma di tutte le rate scadute fino a quel momento.  
In fattura, troverai la voce "Canone Rai" che indica l'importo relativo alle rate del canone già maturate.

## QUANDO NON SI È TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI ?

Non si è tenuti a pagare il canone Rai nei seguenti casi:

- **Non si ha la televisione:** I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l'addebito del canone Rai in bolletta, devono dichiarare che in **nessuna delle abitazioni** dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv, sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando un'apposita **dichiarazione sostitutiva** tramite il **modello** disponibile sul **sito internet dell'Agenzia delle Entrate**.  
Personal Computer, tablet e smartphone, se non dotati di ricevitore del segnale televisivo digitale (specifica antenna tipicamente esterna), NON sono da considerare apparecchi TV, pertanto sono esenti dal canone e per tali apparecchiature non andrà effettuata alcuna dichiarazione sostitutiva.
- **Per le seconde case:** Il titolare di un contratto di fornitura per una seconda casa, che è esente dal pagamento, oppure paga (lui direttamente o un componente della sua famiglia anagrafica) il canone presso l'abitazione principale, non è tenuto a pagare il canone e non gli verrà addebitato sulle utenze di tali abitazioni.

## NEL MIO BAR È PRESENTE UN APPARECCHIO TELEVISIVO. IL CANONE MI SARÀ ADDEBITATO IN BOLLETTA?

No, gli esercizi commerciali, come bar e ristoranti, continueranno a pagare il canone secondo le modalità utilizzate finora.

## LE COPPIE DI FATTO DEVONO PAGARE UNO O DUE CANONI?

**Un solo canone**, perché le coppie di fatto residenti nella stessa abitazione rientrano nel concetto di "famiglia anagrafica". Per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare).

## CHI DEVE PAGARE IL CANONE RAI ?

Il canone verrà addebitato a tutti i Clienti con utenza di **energia elettrica ad uso domestico** nel luogo in cui si ha la **residenza anagrafica**. Dovranno pagare il canone tutti coloro che possiedono, nel luogo della propria **residenza**, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive.  
Per saperne di più sulla **tipologia di apparecchi** soggetta al pagamento del canone vai al sito della **Rai** ([www.rai.it](http://www.rai.it)). Se non hai un apparecchio, è necessario redigere una **dichiarazione (reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate)**, che ha validità annuale, da inviare solamente all'**Agenzia delle Entrate** ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

## COME VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER NON DETENZIONE O APPARTENENZA A FAMIGLIA ANAGRAFICA PER IL CANONE RAI 2016?

Può essere inviata in due modi: via telematica o per mezzo del servizio postale, in plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - casella postale 22 - 10121 Torino  
• Doveva essere presentata **entro il 16 maggio 2016** per avere effetto per l'intero canone dovuto per quest'anno (tutti i 100 €). La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio al 30 giugno vale per l'importo dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016, ovvero €50.

## IN CASO DI POSSESSO DI PIÙ IMMOBILI CON TELEVISIONE?

Anche in questo caso, per seconde case dove, né il cliente né nessun componente della famiglia anagrafica (moglie / figli) ha la residenza, si è tenuti a pagare un solo canone che verrà applicato nella bolletta di energia relativa all'abitazione principale, dove il soggetto ha appunto la residenza.

## DEVO PAGARE IL CANONE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVA UTENZA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (NUOVO ALLACCIO SUBENTRO O VOLTURA) PRESSO UN'ABITAZIONE SENZA LA TV?

Se il titolare della nuova fornitura non è già titolare di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, **deve presentare la dichiarazione sostitutiva** di non detenzione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. In via transitoria per l'anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva va presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

### **DEVO PAGARE IL CANONE IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVA UTENZA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (NUOVO ALLACCIO SUBENTRO O VOLTURA) PRESSO UN'ABITAZIONE CON LA TV?**

Se il titolare della nuova fornitura non è già titolare di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione (con residenza presso di essa), il canone gli verrà addebitato a partire dalla competenza del mese di allaccio, subentro o voltura della fornitura, per un totale di importo pari a quanto puntualmente stabilito nelle tabelle della specifica circolare esplicativa di Agenzia delle Entrate. Ad esempio: per una voltura effettuata con decorrenza 15 settembre, il canone dovuto è relativo alle competenze da settembre a dicembre ovvero € 36,73 (due rate da € 18,37 scadenti rispettivamente il 01/09 e il 01/10). Se il cliente invece è titolare di altra utenza e ivi risiede, senza spostare la residenza presso la nuova utenza, NON dovrà pagare un secondo canone.

### **COSA DEVE FARE UNA PERSONA RICOVERATA IN UNA CASA DI RIPOSO O UN LUNGODEGENTE PRESSO UNA STRUTTURA OSPEDALIERA / CASA DI CURA?**

Se ha la televisione nella propria abitazione e risulta ivi residente è tenuto al pagamento del canone anche se è ricoverato.

### **UNA BADANTE CHE HA PRESENZA COSTANTE PRESSO UN'ABITAZIONE, DEVE PAGARE IL CANONE RAI?**

No, la badante, anche se dimora stabilmente presso l'abitazione dell'assistito, se non è titolare della fornitura elettrica non dovrà versare alcun canone.

### **È POSSIBILE PAGARE IL CANONE CON ADEBITO SULLA PENSIONE?**

Per poter pagare il canone Rai direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento. Per il 2016, se non è stata fatta richiesta, NON è più POSSIBILE. L'agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell'anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

### **IN CASO DI CESSAZIONE DELLA FORNITURA COSA SUCCEDERÀ?**

Per gestire una richiesta di cessazione di un punto di fornitura elettrico, potrebbero essere necessari per la lavorazione da parte del DL fino a 5 giorni lavorativi. Quindi ove la richiesta pervenisse ad Società Servizi Energia a ridosso della fine del mese, al cliente potrebbe essere addebitata in bolletta la quota del canone Rai relativa al mese successivo a quello della richiesta.

### **L'INQUILINO DI UN APPARTAMENTO PRESO IN AFFITTO CON UTENZA ELETTRICA INTESATA AL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE E UN TELEVISORE IN CASA, DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?**

No, in quanto non è intestatario dell'utenza elettrica. Attenzione: l'inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, perché detiene un apparecchio tv nell'appartamento ed è ivi residente. Dovrà effettuare il pagamento con le modalità previste. Invece, non deve pagare l'imposta se fa parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone (ad esempio, perché ha la residenza anagrafica nella casa dei genitori).

### **UNA PERSONA CHE VIVE STABILMENTE ALL'ESTERO CON UN'ABITAZIONE NEL TERRITORIO ITALIANO, UN'UTENZA ELETTRICA DI TIPO DOMESTICO RESIDENTE E UNA TELEVISIONE NELLA CASA, È TENUTA AL PAGAMENTO DEL CANONE?**

Si, la dimora abituale in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone.

### **IN QUALE CASO I CITTADINI ULTRA 75ENNI SONO ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL CANONE?**

Solo se il loro reddito annuo non è superiore a 6.713 euro/anno. Gli interessati possono consegnare il modulo dopo averlo compilato, anche presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Chi fruisce dell'esenzione per la prima volta deve aver presentato la richiesta entro il 16 maggio.

### **IN CASO DI POSSESSO DI PIÙ TELEVISORI PRESSO LA STESSA ABITAZIONE QUANTE VOLTE SI PAGA IL CANONE?**

Ogni utente è tenuto a pagare un solo canone Rai, indipendentemente dal numero di apparecchi televisivi presenti presso l'abitazione del nucleo familiare.

### **IL CANONE SARÀ ADEBITATO ANCHE NELLE BOLLETTE DELLA LUCE DEL CONDOMINIO?**

No, il canone si paga esclusivamente nella bolletta della casa in cui si ha la residenza anagrafica. Qualora, però, il condominio dovesse possedere un apparecchio tv (come la stanza del portiere), il canone dovrà comunque essere pagato con il tradizionale bollettino postale.